

XIX legislatura

A.S. 1683:

**"Disposizioni per la revisione dei servizi
per i cittadini e le imprese all'estero"**

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Ottobre 2025

n. 306



servizio del bilancio
del Senato

SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – X @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2025). Nota di lettura, «A.S. 1683: "Disposizioni per la revisione dei servizi per i cittadini e le imprese all'estero" (Approvato dalla Camera dei deputati)». NL306, ottobre 2025, Senato della Repubblica, XIX legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Disposizioni in materia di cittadinanza, di anagrafe e di legalizzazione di firme	1
Articolo 1, commi 1-3 e 5-6 (<i>Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	1
Articolo 1, comma 4 (<i>Disposizioni in materia di proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale</i>)	9
Articolo 2 (<i>Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato</i>)	12
Articolo 3 (<i>Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero</i>)	12
Capo II Disposizioni in materia di passaporti e di validità della carta d'identità ai fini dell'espatrio	16
Articolo 4 (<i>Adeguamento della disciplina in materia di passaporti</i>)	16
Articolo 5 (<i>Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio</i>)	19
Capo III Disposizioni organizzative, finali e finanziarie	20
Articolo 6 (<i>Disposizioni organizzative</i>)	20
Articolo 7 (<i>Disposizioni finanziarie</i>)	26

PREMESSA

Al momento del completamento del presente *dossier*, non risulta depositata la relazione tecnica aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009.

Le analisi qui presentate sono state effettuate sulla base delle relazioni tecniche riferite ai singoli emendamenti e sul materiale informativo trasmesso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati.

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA, DI ANAGRAFE E DI LEGALIZZAZIONE DI FIRME

Articolo 1, commi 1-3 e 5-6

(Disposizioni in materia di procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero nonché di dotazione organica e proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

L'articolo modifica le procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero quali contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71.

Il comma 1 sostituisce l'articolo 10 (Cittadinanza italiana). In particolare, la disposizione riduce le competenze degli Uffici consolari in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana. Questi, infatti, hanno la sola competenza di: a) accertare il mantenimento della cittadinanza italiana, rilasciando il relativo certificato, da parte di persone residenti nella circoscrizione e già riconosciute come cittadini; b) riconoscere il possesso della cittadinanza per i minori d'età residenti nella circoscrizione e figli di cittadini. Il comma 2 del nuovo articolo 10 prevede che, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria e dei sindaci in merito al riconoscimento della cittadinanza italiana, le domande di cittadinanza avanzate da richiedenti maggiorenni residenti all'estero siano presentate direttamente presso un ufficio di livello dirigenziale generale istituito all'interno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI). Limitatamente alla trattazione di queste domande e alle conseguenti richieste di trascrizione degli atti di stato civile e di prima iscrizione anagrafica, l'Ufficio e i Capi delle strutture dirigenziali del medesimo esercitano i poteri conferiti rispettivamente all'autorità consolare e al Capo dell'ufficio consolare, anche ai fini della delegabilità delle relative funzioni. Il comma 3 del nuovo articolo 10 prevede poi che tali domande siano inviate al MAECI esclusivamente tramite servizio postale - in deroga a quanto previsto dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 - e che siano corredate della documentazione cartacea originale e della prova del versamento dei diritti consolari. La disposizione, come modificata in prima lettura, prevede comunque anche che il MAECI, in conformità alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, possa affidare a operatori specializzati, con oneri a carico dell'utente, servizi di spedizione, ricezione, digitalizzazione e archiviazione delle domande e della relativa documentazione nonché ogni ulteriore attività propedeutica alla trattazione e definizione delle stesse. Il comma 4 dispone che le comunicazioni ufficiali tra il richiedente e il MAECI si svolgono esclusivamente con posta elettronica, con valore di notifica, anche se non certificata. Il riconoscimento della cittadinanza è comunicato al Comune e all'Ufficio consolare competenti. Gli oneri della restituzione degli originali della documentazione a corredo della domanda rigettata sono posti a carico del richiedente. Il comma 5, come modificato in prima lettura, stabilisce la piena operatività della nuova procedura dal 1° gennaio

del terzo anno successivo all'entrata in vigore della disposizione in esame. Si dispone altresì che nel primo biennio, il MAECI possa ricevere un numero massimo annuo di domande non superiore a quelle trattate complessivamente nel corso dell'anno precedente presso gli Uffici consolari. Il comma 6 prevede una norma transitoria per la trattazione da parte degli Uffici consolari delle domande ricevute prima dell'entrata a regime della nuova procedura (termine fissato dal comma precedente). Durante tale periodo ciascun ufficio consolare non potrà ricevere annualmente un numero di domande di riconoscimento della cittadinanza da parte di persone maggiorenni superiore ai procedimenti di riconoscimento della cittadinanza conclusi nell'anno solare precedente a quello di entrata in vigore della disposizione. Il comma 7 prevede che il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza sia di 36 mesi, in luogo degli attuali 24.

Il comma 2 del l'articolo in esame prevede, a decorrere dall'anno 2026, un incremento della dotazione organica del MAECI di 2 unità di livello dirigenziale generale, di 30 unità dell'area dei funzionari e di 55 unità dell'area degli assistenti - al fine di consentire la piena operatività del nuovo ufficio previsto ai sensi del comma 1. Il MAECI è autorizzato ad assumere per l'anno 2026, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, fino a n. 30 unità di personale dell'area dei funzionari e fino a n. 55 unità di personale dell'area degli assistenti mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.

Il comma 3 apporta le necessarie modifiche all'organizzazione dell'amministrazione centrale del MAECI in termini di numero di uffici dirigenziali generali, di vicedirettori generali/direttori centrali e di uffici dirigenziali non generali, che saranno incrementati rispettivamente di una, una e cinque unità con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato. Al contempo, sono soppressi cinque incarichi di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale non generale.

Il comma 5 dispone le autorizzazioni di spesa necessarie all'attuazione dell'articolo 1. In particolare, si prevede che per l'attuazione del presente articolo sono autorizzate:

- a) la spesa di 4.570.243 euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3;
- b) la spesa di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- c) la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2027 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come sostituito dal presente articolo;
- d) la spesa di 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione dell'ufficio di cui alla lettera c).

Il comma 6 rinvia per la copertura all'articolo 7.

La RT annessa al DDL iniziale afferma che l'articolo in esame contiene disposizioni volte all'istituzione di un nuovo ufficio dirigenziale generale presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale dedicato alla gestione centralizzata dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana *iure sanguinis* ora affidati agli uffici consolari.

Sul comma 1 afferma che la norma contiene disposizioni di natura organizzativa per regolare il trasferimento di competenze dagli uffici consolari all'ufficio centralizzato appositamente istituito nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, modificando l'articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011. Tale disposizione ha carattere essenzialmente ordinamentale, limitandosi a disciplinare le procedure mediante le quali il nuovo ufficio centralizzato dovrà operare nella ricezione delle domande e nella comunicazione con l'utenza. Si precisa che si tratta di compiti già svolti a legislazione vigente da diversi uffici dello stesso Ministero e non della creazione di compiti nuovi. Precisa che alla diversa procedura non si ascrivono effetti di minore

gettito dei diritti consolari, in particolare per quelli previsti ai sensi dell'articolo 7-bis della tariffa di cui all'allegato del decreto legislativo n. 71 del 2011. Stante il bacino potenziale di utenza di diverse decine di milioni di persone, non è infatti oggi ipotizzabile il calo della domanda. Relativamente alla possibilità, ammessa dal comma 3 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011, di esternalizzare alcuni servizi attinenti alla trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza, precisa che si tratta di una facoltà e non di un obbligo. Essa è quindi subordinata alla disponibilità delle occorrenti risorse finanziarie. È comunque da rilevare che tali servizi potranno essere svolti, in tutto o in parte, in regime di concessione (analogamente a quanto previsto per i servizi accessori alla presentazione della domanda di visto ai sensi dell'articolo 43 del regolamento UE 2009 del 810), con oneri a carico dell'utente. Precisa infine che il comma 3 del nuovo articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011 fa riferimento alla "prova del pagamento dei diritti di cui all'allegato 1" e non ai soli diritti di cui all'articolo 7-bis di tale allegato (recante la tariffa dei diritti consolari), in quanto alcuni degli atti da accludere a corredo della domanda possono essere soggetti a pagamento a diritti consolari ulteriori già previsti a legislazione vigente (ad esempio per traduzioni e legalizzazioni) o che potranno essere introdotti in futuro. Dal comma 1 non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto successivamente illustrato in relazione ai commi 2, 3 e 4 per le spese di personale e di funzionamento del nuovo ufficio.

In merito al comma 2, riferisce che la norma incrementa la dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a decorrere dal 2026, di:

-alla lettera a) n. 1 unità di livello dirigenziale generale corrispondenti al capo dell'ufficio dirigenziale generale dedicato alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione della cittadinanza italiana dei maggiorenni residenti all'estero, con oneri quantificati come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE I fascia (Direttore Generale)	60.102,87	39.803,20	85.249,97	34.903,69	82.476,39	302.536,12	17.486,59	17.281,23	337.303,94	1	337.304,00

-alla lettera b) n. 1 ulteriore unità di livello dirigenziale generale corrispondente al vicedirettore generale, con oneri quantificati come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile	Retribuzione di risultato	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Retribuzione procapite totale lordo stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024 & 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
DIRIGENTE I fascia (Vice Direttore Generale)	60.102,87	39.803,20	68.199,95	34.903,69	75.932,60	278.942,31	16.122,87	15.933,52	310.998,69	1	310.999,00

-alla lettera c) n. 30 unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'Area dei funzionari, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Il relativo onere è quantificato come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Funzionari	25.363,13	2.113,59	5.143,99	2.488,55	13.333,58	48.442,84	2.615,91	51.058,76	30	1.531.763,00

-alla lettera d) n. 55 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nell'Area degli assistenti, a decorrere dal 1° gennaio 2026. Considerato che il costo unitario annuo (lordo amministrazione) di un assistente è pari a euro 38.330 (lordo amministrazione), di cui euro 35.154 (lordo amministrazione) di trattamento economico fondamentale e tenuto conto che le assunzioni, anche in questo caso, non potranno avvenire prima dell'ultimo trimestre, l'onere è quantificato come segue:

MAECI	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesima	Indennità di amministrazione	Trattamento economico accessorio (lordo dipendente)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessorio)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio - lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 (5,40%)	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027	UNITA' AUTORIZZATE	Onere complessivo (a regime dal 2026)
Assistenti	20.884,37	1.740,36	3.668,85	2.488,55	10.905,23	39.687,36	2.143,12	41.830,48	55	2.300.677,00

Non si prevedono oneri aggiuntivi per le procedure di selezione in quanto le 30 unità dell'area dei funzionari e le 55 unità dell'area degli assistenti potranno essere assunte attraverso lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi.

Pur tenuto conto delle procedure assunzionali già previste a legislazione vigente e già bandite, in considerazione dei nuovi rilevanti compiti attribuiti alla struttura individuata dal comma 1, si rende necessario un incremento della dotazione organica del Ministero nelle qualifiche che sono maggiormente necessarie per i compiti della nuova struttura.

Riassuntivamente gli oneri derivanti dal comma 2 sono pertanto complessivamente pari a euro 4.480.743 a decorrere dall'anno 2026.

Quanto al comma 3 rileva che la norma prevede le modifiche organizzative conseguenti alla creazione di un Servizio per la ricostruzione della cittadinanza italiana nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Oltre agli oneri derivanti dall'istituzione di due nuovi posti di livello dirigenziale generale nell'ambito della dotazione organica del MAECI e per

l'assunzione delle nuove unità dell'area dei funzionari e degli assistenti già quantificati in relazione al comma 2, la disposizione comporta nuovi oneri derivanti dall'incremento retributivo per i dirigenti destinati a ricoprire la titolarità dei cinque nuovi uffici di livello dirigenziale non generale istituiti nell'ambito del MAECI. Alla copertura di tali posizioni si provvederà, come espressamente indicato dalla disposizione, mediante la soppressione di cinque posti attualmente destinati a incarichi di studio. In virtù della particolare complessità della materia della cittadinanza, gli uffici da istituire nell'ambito del relativo nuovo Servizio saranno qualificati come uffici di particolare responsabilità e rilevanza. Il maggiore onere pertanto è pari alla differenza tra la retribuzione di posizione variabile e la retribuzione di risultato riconducibile agli incarichi di capo di ufficio di particolare rilevanza e quelle riconducibili al titolare di incarico di studio. Dato che la retribuzione di posizione variabile per il capo di ufficio di particolare responsabilità e rilevanza è pari a euro 32.900, mentre quella per l'incarico di studio è pari a euro 15.000 e che la retribuzione di risultato è uguale per le due posizioni, l'onere complessivo per l'istituzione dei nuovi uffici è pari alla differenza tra euro 32.900 ed euro 15.000 (17.900) moltiplicato per 5 posizioni, per un totale di 89.500 euro annui a decorrere dal 2026.

Quanto al secondo periodo del comma 3 rileva che ivi si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, si provvede all'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, conseguente alle modifiche sopra descritte. La disposizione è di carattere procedurale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In sintesi, pertanto gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 possono essere così complessivamente quantificati, a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 1, commi 2 e 3	a decorrere anno 2026
DIRIGENTE I fascia (Direttore Generale)	337.304,00
DIRIGENTE I fascia (Vice Direttore Generale)	310.999,00
Funzionari	1.531.763,00
Assistenti	2.300.677,00
Trasformazione 5 incarichi di studio e ricerca in titolarità uffici dirigenziali non generali	89.500,00
TOTALE	4.570.243,00

Relativamente al comma 5 autorizza gli oneri complessivi per l'attuazione dell'articolo. In particolare:

- a) oneri complessivi pari a euro 4.570.243 annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione dei commi 2 e 3 (per il dettaglio delle singole voci di spesa si rimanda ai punti precedenti);

- b) 300.000 per l'anno 2026 ed euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2027 per la formazione del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, necessari a effettuare corsi di formazione ed aggiornamento sulla complessa materia della cittadinanza e sui servizi consolari da erogare ai cittadini residenti all'estero, una volta riconosciuti come tali;
- c) 4.000.000 di euro per l'anno 2027 e 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2028 per il funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, come modificato dalla presente legge. Trattandosi di una struttura completamente nuova, gli oneri complessivi sono stati stimati in via prudenziale senza potersi avvalere di un precedente parametro di riferimento ma tenendo in conto le esigenze operative di una struttura che, a pieno regime, impiegherà circa 100 unità di personale. Per l'anno 2027, anno di prevedibile entrata in vigore del nuovo sistema, sono stati stimati prudenzialmente oneri superiori in virtù delle maggiori esigenze legate alla fase iniziale di avvio, esigenze che poi dovrebbero prevedibilmente andare a ridursi con la progressiva entrata a regime del nuovo meccanismo;
- d) 4.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per gli oneri di conto capitale derivanti dall'istituzione della nuova struttura di cui alla lettera c), derivanti dall'esigenza di acquisti di attrezzature informatiche e di adattamento di locali. Si precisa che nell'ambito del Palazzo della Farnesina sono presenti spazi sufficienti per ospitare il personale aggiuntivo.

Trattandosi di oneri autorizzati, le previsioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 5 non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri superiori a quelli espressamente quantificati nella disposizione normativa di autorizzazione.

Nel corso dell'esame in prima lettura, la **rappresentante del Governo** ha riferito, in relazione alle modifiche apportate al comma 1, cpv articolo 10, comma 5 (che hanno rinviato dal secondo al terzo anno solare successivo all'entrata in vigore del provvedimento l'applicazione delle nuove procedure per la trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero), che non si rende necessario aggiornare corrispondentemente l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), relativa al funzionamento del nuovo ufficio che si occuperà della trattazione delle domande, considerato che nell'anno 2027 dovranno essere sostenute le spese relative alla preparazione dei locali, delle strutture e dei sistemi informatici, funzionali ad assicurare la piena operatività della medesima struttura a partire dall'anno 2028¹.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica ascrive alle norme i seguenti effetti, in conto maggiori spese correnti/ in conto capitale per il 2026 e 2027:

¹ Camera dei deputati, Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari, 14 ottobre 2025, pagine 26-27.

(milioni di euro)

Co.	Lett.	Descrizione	e/s	nat	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto			
					2025	2026	2027	2025	2026	2027	2025	2026	2027	
5	a)	Assunzione a tempo indeterminato di 2 unità di personale di livello dirigenziale generale, di 30 unità dell’area dei funzionari e di 55 unità dell’area degli assistenti, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		S	C		4,5	4,5		4,5	4,5		4,5	4,5
			effetti riflessi	E	TC					2,2	2,2		2,2	2,2
		Trasformazione di 5 incarichi di studio in titolarità di uffici dirigenziali non generali, da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale		S	C		0,1	0,1		0,1	0,1		0,1	0,1
			effetti riflessi	E	TC					0,0	0,0		0,0	0,0
	b)	Corsi di formazione ed aggiornamento per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell’ambito della cittadinanza e dei servizi consolari da erogare ai cittadini residenti all’estero		S	C		0,3	0,2		0,3	0,2		0,3	0,2
c)	Spese di funzionamento della struttura consolare di cui all’art. 10 del D.LGS. 71/2011		S	C			4,0			4,0			4,0	
d)	Acquisto di attrezzature informatiche concernenti la struttura consolare di cui all’art. 10 del D.Lgs. 71/2011		S	K		4,0	4,0		4,0	4,0		4,0	4,0	

Al riguardo, va preliminarmente evidenziato che l'articolo in esame riforma le procedure in materia di riconoscimento della cittadinanza per i residenti all'estero contenute nel decreto legislativo 3 febbraio 2011 n. 71, con il trasferimento delle competenze degli uffici consolari alla neoistituita struttura organizzativa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Per la nuova struttura sono istituite due nuove posizioni dirigenziali generali, cinque nuovi uffici dirigenziali e si prevede l'assunzione di 30 funzionari e 55 assistenti.

Per la quantificazione degli oneri conseguenti, considerato che la RT fornisce i prospetti di calcolo degli effetti finanziari per le nuove unità di personale, verificata la prudenzialità dei parametri adottati nella stima², non ci sono osservazioni. Posto che sono quantificati e coperti anche gli oneri per i posti dirigenziali generali ma non si prevedono procedure assunzionali, andrebbe confermato che si procederà tramite

² A tale proposito, è utile la consultazione dei dati inerenti alle retribuzioni medie annue (lordo stato) pubblicate nel Conto Annuale della R.G.S (aggiornate al 2023) che indicano una retribuzione media del dirigente del MAECI di 261.453 euro annui, di cui 57.868 euro di competenti stipendiali e fisse (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) e 203.585 euro annui di componenti retributive accessorie (indennità di posizione parte fissa e variabile, e di risultato). La retribuzione media annua relativa ai funzionari di III Area (Funzionari) assomma a 32.187 euro annui lordi (Lordo stato), di cui di cui 24.555 euro di competenti stipendiali e fisse (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) e 7.517 euro annui di componenti retributive accessorie (indennità varie). Per il personale della II Area (Assistenti) la retribuzione media annua lorda (Lordo Stato) assomma a 26.701, di cui 21.459 euro di competenti stipendiali e fisse (Tabellare, I.I.S. e R.I.A.) e 5.178 euro annui di componenti retributive accessorie (indennità varie). Gli importi complessive indicati vanno integrati della contribuzione a carico del dipendente per l'8,50%. Cfr. Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della R.G.S., I.G.O.P., Conto annuale al 2023.

conferimento di incarichi ai sensi dell'articolo 19 del Testo unico sul pubblico impiego (TUPI)³.

Tuttavia, la RT non chiarisce come è stato determinato il fabbisogno di personale della nuova struttura a fronte delle nuove competenze in materia di domande di riconoscimento della cittadinanza. A tal fine potrebbe essere utile disporre di dati circa il numero complessivo di domande annue e il numero di domande che ogni unità di personale mediamente tratta in un anno, anche avvalendosi dei dati storici degli uffici consolari e chiarendo se eventualmente sono state calcolate economie di scala derivanti dall'accentramento in un'unica struttura della procedura ed eventuali ricollocazioni di personale dagli uffici consolari alla nuova struttura alla luce della variazione di competenze in materia. Inoltre, posto che il comma 5 del nuovo articolo 10 prevede una limitazione nel primo biennio nella ricezione delle domande da parte della nuova struttura al numero di domande per le quali nell'anno precedente gli uffici consolari hanno riscosso diritti, sarebbe utile chiarire se tale parametro ha influenzato la stima del fabbisogno di personale e in particolare se sono state formulate ipotesi di incremento delle domande alla cessazione del limite previsto nel primo biennio.

A tale proposito va segnalata anche la modifica approvata in prima lettura sul comma 7 del cpv articolo 10, per cui il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza è stato ridotto da 48 mesi a 36 mesi. Pur trattandosi di termine più ampio di quello vigente (24 mesi) e considerato che il termine di 48 mesi era stato posto secondo la relazione illustrativa “allo scopo di garantire un adeguato margine temporale per la trattazione, a fronte di un numero prevedibilmente molto elevato di domande⁴” andrebbero acquisite conferme circa l'adeguatezza del personale per la conclusione dei procedimenti entro il più breve termine di 36 mesi.

Quanto all'assenza di oneri per le procedure di selezione, la possibilità di scorrimento di graduatorie vigenti di concorsi già banditi potrebbe non garantire l'integrale copertura del nuovo fabbisogno di personale, per cui andrebbe acquisita conferma della capienza delle graduatorie a tal fine.

In merito al comma 3, e alla compensazione dei nuovi oneri di posizione variabile per i cinque nuovi uffici con la soppressione di altrettanti posti dedicati a incarichi di

³ Ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 19 citato gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli, purché dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. I limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento. Ai sensi del comma 6 gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia a tempo determinato a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, con determinati requisiti.

⁴ La relazione illustrativa aggiunge che “occorre parallelamente tenere in debita considerazione il fatto che, allo stato attuale, presso i consolati della rete estera caratterizzati dal maggior numero di potenziali richiedenti, la ricezione della domanda (momento a partire dal quale è computato il termine di ventiquattro mesi) è subordinata alla prenotazione di un appuntamento o all'inserimento in specifiche liste di attesa. La disposizione in esame, invece, nel prevedere l'invio libero della domanda per via postale, determina un notevole vantaggio per i richiedenti, i quali non avranno più l'onere di dover prenotare un appuntamento o attendere lo scorrimento delle liste di attesa.”

studio, andrebbe acquisita conferma che si tratti di incarichi al momento effettivamente coperti rispetto a quelli complessivamente previsti dalla legislazione vigente.

Per quanto riguarda gli oneri di formazione e gli oneri in conto capitale, si osserva che la RT non fornisce dati ed elementi utili a verificare la quantificazione. Relativamente agli oneri di funzionamento, anche se la RT afferma che non c'è un parametro di riferimento trattandosi di una struttura nuova, per gli oneri a regime si potrebbe fare riferimento ai costi medi di funzionamento di altri uffici del medesimo Ministero.

Quanto alla modifica apportata in prima lettura al comma 5 del cpv articolo 10, secondo cui le norme troveranno attuazione solo a decorrere dal terzo anno solare successivo all'entrata in vigore del provvedimento in esame, si prende atto di quanto riferito dalla rappresentante del Governo per cui la modifica non implica un aggiornamento corrispondente dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), relativa al funzionamento del nuovo ufficio.

In merito allo scrutinio degli effetti sui saldi di finanza pubblica, con particolare riferimento agli oneri di cui alla lettera d) del comma 5, posto che lo stanziamento è riferito a maggior spesa in conto capitale, andrebbero fornite conferme in merito alla simmetria degli effetti d'impatto attesi sui saldi rispetto alla dimensione di competenza, a ragione delle note procedure di evidenza pubblica che precedono il perfezionamento degli impegni di spesa.

Articolo 1, comma 4 **(Disposizioni in materia di proventi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)**

La disposizione novella l'articolo 1, comma 640, lettera a), della legge 30 dicembre 2024 n. 207 (legge di bilancio 2025), con il fine di adattare il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa consolare per le pratiche di ricostruzione *iure sanguinis* alla nuova organizzazione, non più basata sulla raccolta e trattazione delle istanze da parte dei singoli Consolati della rete estera ma sulla trattazione centralizzata presso la nuova struttura centrale nell'ambito del MAECI. A tal fine, la norma modifica l'articolo 1, comma 640, della legge n. 207 del 2024 che, nel testo vigente, prevede che i proventi derivanti dal contributo per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento a decorrere dal 2025, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri per essere destinati, a loro volta, per il 50 per cento, agli uffici consolari in proporzione ai contributi riscossi e per il 50 per cento al funzionamento degli uffici di rappresentanza italiana all'estero e ad altre spese in conto capitale.

La modifica, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame:

- sopprime, ai fini della destinazione della quota di spettanza degli uffici consolari, il riferimento alla proporzionalità ai contributi riscossi da parte degli stessi [comma 4, lettera a)];
- introduce una nuova finalizzazione di spesa di parte della quota di riassegnazione al MAECI delle suddette risorse, disponendo che queste, per il 25 per cento, siano destinate all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale non dirigente del medesimo Ministero, con la precisazione che il trattamento accessorio aggiuntivo derivante dalla norma in esame non possa eccedere il limite *pro capite* del 15 per cento della retribuzione tabellare [comma 4, lettera b)];

- riduce, dal 50 al 25 per cento, la quota destinata al funzionamento degli uffici di rappresentanza italiana all'estero e alle altre spese in conto capitale [comma 4, lettera c)].

La RT evidenzia che il comma 4 modifica l'articolo 1, comma 640, lettera a), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025), adattando il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa dei diritti consolari per le pratiche di ricostruzione *iure sanguinis* alla nuova organizzazione centralizzata. Rileva che trattandosi di una modifica di carattere meramente ordinamentale, che non modifica il *quantum* dell'introito erariale ma semplicemente le modalità di redistribuzione della quota parte riassegnata al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la norma non è suscettibile di incidere sui saldi di finanza pubblica. La deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto non incrementa l'importo delle riassegnazioni oltre quanto già disposto a legislazione vigente.

Segnala che nella versione previgente, introdotta dall'articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2025, si prevedeva che il 50% della quota riassegnabile del gettito del contributo di cui all'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari (cioè 150 euro sui 600 totali del contributo) fosse destinata al funzionamento degli uffici all'estero. A seguito della modifica tale quota viene suddivisa tra il funzionamento degli uffici all'estero (75 euro) e il fondo risorse decentrate (75 euro).

Assicura che la riduzione della quota destinata al funzionamento non pregiudica la funzionalità degli uffici. Peraltro, evidenzia che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 640, non ha ancora trovato applicazione.

Fino all'anno 2024, la quota complessivamente riassegnabile era pari a 90 euro complessivi (su 300 euro totali) ed era destinata a ciascun ufficio consolare in proporzione alle pratiche da ciascuno ricevute. Nel regime in vigore dal 2025 come modificato dal disegno di legge in esame, al funzionamento degli uffici saranno destinati, oltre ai 75 euro di cui alla lettera b), anche i 150 euro della lettera a). L'importo complessivo, per ciascuna pratica ricevuta, destinabile al funzionamento della rete estera pertanto sarà superiore rispetto a quello su cui si è fatto finora affidamento.

Quanto all'importo medio *pro capite* dell'incremento del fondo risorse decentrate del Ministero derivante dal riparto della riassegnazione di entrate previsto dalla disposizione in commento, si osserva quanto segue. Il contributo per la trattazione delle domande di riconoscimento della cittadinanza di cui all'articolo 7-bis della tariffa dei diritti consolari è fissato dal 1° gennaio 2025 in 600 euro per ciascun richiedente maggiorenne, di cui 300 euro sono riassegnati allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Dal 1° gennaio 2025 al 26 marzo 2025, il gettito del contributo è stato pari a euro 6.047.400 per un numero di domande pari a 10.079. Proiettando su base annua il gettito è pari a 25.968.247 (non è possibile confrontare con il dato degli anni precedenti, in quanto il contributo era di importo inferiore).

Tenuto conto che il 50% è acquisito all'entrata ai sensi dell'alinea dell'articolo 1, comma 640, della legge di bilancio 2025, le riassegnazioni allo stato di previsione del MAECI riguardano il 50% di tale somma, cioè circa 13 milioni annui. Il 25% di tale importo, cioè 3,25 milioni annui, è destinato alle finalità della lettera a-bis) del suddetto comma 640.

Considerato che nell'amministrazione centrale del MAECI operavano al 31 dicembre 2024, n. 1.313 dipendenti percettori di FRD e che, nel corso del primo semestre trimestre 2025, sono previste assunzioni in servizio a seguito di procedure concorsuali completate per ulteriori n. 900 dipendenti delle aree degli assistenti e dei funzionari e che il presente disegno di legge prevede un incremento di organico di ulteriori n. 80 unità complessive delle medesime aree, si può calcolare una platea nel complesso di 2.293 dipendenti potenzialmente beneficiari dell'incremento del fondo unico di amministrazione di cui trattasi, per un importo "medio" unitario di 1.417,36 euro annui (lordo amministrazione).

Tenuto conto degli importi medi del trattamento tabellare delle aree dei funzionari e degli operatori e dei trattamenti accessori in godimento e alla luce della prossima istituzione dell'area delle elevate professionalità, l'importo aggiuntivo rientra nel limite del 15% espressamente previsto dalla disposizione normativa.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non ascrive effetti alle norme.

Al riguardo, anche se le norme non determinano modifiche ai saldi di finanza pubblica, trattandosi solo di un differente riparto delle risorse destinate al Ministero degli affari esteri, posto che si riduce la quota destinata al funzionamento degli uffici all'estero e altre spese in conto capitale dal 50 al 25 per cento della parte spettante al Ministero, andrebbe assicurato che tale riduzione non determini maggiori fabbisogni finanziari per gli uffici.

Inoltre, dato che la stessa RT afferma che la modifica adatta il sistema di redistribuzione degli introiti derivanti dal pagamento della tariffa dei diritti consolari per le pratiche di ricostruzione *iure sanguinis* alla nuova organizzazione centralizzata, si osserva che mentre la modifica al riparto degli introiti entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, la modifica delle competenze degli uffici consolari prevista dagli altri commi dell'articolo in esame entrerà in vigore dal 1° gennaio del terzo anno solare successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore. Sui predetti aspetti sarebbe pertanto utile acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di legalizzazione di firme di atti formati da autorità estere e da valere nello Stato)

L'articolo novella l'articolo 33, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 prevedendo che, in ambito di legalizzazione di firme di atti e documenti formati all'estero, la procedura coinvolga, ove occorra, anche le competenti autorità locali.

La RT evidenzia che la disposizione introduce una modifica di carattere procedurale, e quindi meramente ordinamentale, alla disciplina in materia di legalizzazione delle firme degli atti esteri da far valere in Italia.

Assicura che la previsione non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, stante il carattere ordinamentale della disposizione, nulla da osservare.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero)

L'articolo reca aggiornamenti alla disciplina vigente dell' "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" (AIRE). A tal fine, introduce numerose modifiche alla legge n. 470/1988, al regolamento di attuazione (D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323), al fine di abrogare procedure e adeguare ai cambiamenti normativi intervenuti nella materia dell'anagrafe, tra cui l'istituzione, ad opera del Codice dell'amministrazione digitale, dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, subentrata all'Indice nazionale delle anagrafi (INA) e all'Anagrafe della popolazione italiana residente all'estero (AIRE).

Nello specifico, intervenendo sull'articolo 1 della predetta legge:

- attraverso una novella al comma 1, si prevede che l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) sia tenuta presso i soli comuni e non più anche presso il Ministero dell'interno [comma 1, lett. a), n. 1)];
- mediante l'inserimento dei commi 2-bis e 2-ter, si dispone che l'AIRE costituisce parte integrante dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) e pertanto che gli adempimenti anagrafici derivanti dal presente provvedimento sono effettuati nell'ANPR [comma 1, lett. a), n. 3)];
- attraverso una modifica al comma 3, si prevede che gli ufficiali di stato civile comunichino quanto di competenza all'ufficio d'anagrafe del comune di iscrizione all'AIRE e non all'ufficio d'anagrafe del proprio comune [comma 1, lettera a), n. 4)];
- attraverso la sostituzione del comma 9 e l'inserimento del comma 9-bis, si prevede che siano ridefiniti, rispettivamente, i soggetti da non iscrivere all'AIRE e quelli da iscrivere in via facoltativa [comma 1, lettera a), n. 8)]. In particolare, si prevede che oltre le categorie già previste a legislazione vigente (cittadini all'estero per occupazioni stagionali, personale della scuola collocato fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche e dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi) non vengano iscritti: i dipendenti delle regioni e delle province autonome assegnati a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime; il personale civile e militare che fruisce dell'indennità di lungo

servizio all'estero ; il personale civile e militare in servizio presso gli uffici e le strutture dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO); le persone conviventi con i cittadini delle citate categorie nonché del summenzionato personale della scuola. È facoltativa l'iscrizione all'AIRE per i cittadini che conservano o stabiliscono il domicilio fiscale in Italia e che lavorano all'estero per l'Unione europea o per organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte ovvero per i soggetti della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 26 della legge n. 125 del 2014.

Inoltre, la norma, novellando l'articolo 4, comma 1, della medesima legge n. 470 del 1988 dispone, tra l'altro, che la cancellazione dalle anagrafi degli italiani residenti all'estero avvenga dopo tre e non più due, come previsto a legislazione vigente, rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo.

Viene, inoltre, sostituito l'articolo 8 della predetta legge prevedendo che l'ISTAT effettui, con cadenza annuale, il censimento permanente della popolazione italiana residente all'estero. Nello specifico, si prevede che annualmente all'ISTAT siano trasmessi: dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, i dati individuali dei cittadini italiani residenti all'estero, estratti dagli schedari consolari; dal Ministero dell'interno, i dati individuali relativi alla popolazione italiana residente all'estero e iscritta nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero. L'ISTAT definisce le modalità tecniche per la restituzione in forma aggregata e in forma individuale al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero dell'interno delle informazioni, raccolte nell'ambito del censimento, utili ai fini dell'aggiornamento degli schedari consolari di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 71 del 2011 e delle anagrafi degli italiani residenti all'estero.

Restano ferme le disposizioni concernenti la predisposizione delle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all'estero.

Infine, ai fini di coordinamento normativo sono novellati gli articoli 1, 2, 4, 5, 6 e abrogati gli articoli 9, 10, 12, 13, 14, 17 e il comma 2 dell'articolo 19 della legge n. 470 del 1988.

Sempre per finalità di coordinamento normativo, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1989 (regolamento di attuazione della legge n. 470/1988) sono abrogati gli articoli 4, 5, 6, comma 2, 9, 10, 11 e 12 ed è novellato l'articolo 6, comma 1.

La RT evidenzia che l'articolo adegua i riferimenti normativi della legge n. 470 del 1988 alle modifiche normative intervenute nel tempo, tra cui l'istituzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente, anagrafe unica a livello nazionale che raccoglie i dati dei cittadini residenti in Italia e iscritti all'AIRE.

Assicura che trattasi di modifiche ordinamentali, non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Relativamente al nuovo comma 9 dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988, le lettere a), b) e c) riproducono quanto già previsto a legislazione vigente e quindi non generano nuovi oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) esclude dall'obbligo di iscrizione all'AIRE il personale delle regioni e delle province autonome assegnato dalle stesse a prestare servizio presso gli uffici di collegamento delle medesime innanzi all'Unione europea istituiti ai sensi dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. Si tratta di una platea ridotta, in quanto i dipendenti regionali interessati sono circa 50 unità, che attualmente non risultano iscritte all'anagrafe degli italiani all'estero.

Rileva che dalla disposizione non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) estende al personale civile e militare beneficiario del trattamento economico di lunga missione previsto dall'articolo 1808 del codice dell'ordinamento militare il medesimo divieto di iscrizione all'AIRE previsto per il personale destinato alle ambasciate o alle addettanze militari, in quanto trattasi di personale nella medesima situazione sostanziale del personale di cui alla lettera b) che riceve emolumenti a carico della finanza pubblica sottoposti a imposizione sui redditi in Italia sia per la retribuzione che per la quota imponibile dell'indennità di lunga missione. Anche in tale caso, non risultano iscrizioni all'AIRE di personale in detta situazione.

Con particolare riguardo alla lettera d), del suddetto comma 9, la misura non determina effetti in quanto i soggetti interessati non sono attualmente iscritti nell'anagrafe dei soggetti residenti all'estero. La lettera f) riguarda il personale civile e militare operante presso gli Uffici e le strutture della NATO, così come già disciplinato dalla Circolare MIACEL 20/2001, che richiama quanto riportato nella Convenzione tra gli Stati membri del Trattato Nord-Atlantico sullo statuto delle forze armate (Londra 19 giugno 1951), con particolare riguardo all'assenza di diritto per il personale in servizio presso una base NATO di essere iscritto all'anagrafe della popolazione residente dello Stato nel cui territorio è situata la base stessa. Trattandosi di una disposizione che recepisce un orientamento interpretativo consolidato da tempo, la disposizione non è innovativa e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La lettera g) estende il divieto di iscrizione alle persone conviventi con i cittadini di cui alle lettere c), d) e) ed f) che si recano all'estero al seguito dei medesimi.

Anche in questo caso, assicura che la disposizione non è innovativa: i soggetti ivi elencati non hanno un titolo di residenza nel Paese estero, ma vi permangono solo in dipendenza della permanenza del dipendente pubblico inviato all'estero per ragioni di servizio. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia che il nuovo comma 9-bis dell'articolo 1 della legge n. 470 del 1988 introduce alcuni casi in cui l'iscrizione all'AIRE è facoltativa. Si tratta di categorie di lavoratori che lavorano all'estero per organizzazioni internazionali, per l'Unione europea o per organizzazioni della società civile iscritte nell'elenco tenuto dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, a condizione che tali soggetti conservino o stabiliscano il domicilio fiscale in Italia. Sulla base dei dati storici disponibili, la platea dei funzionari europei e internazionali potenzialmente interessati dalla norma è di circa 600 unità, mentre il personale dipendente da organizzazioni della società civile impegnati in attività di cooperazione allo sviluppo è stimabile in circa 500 unità. La disposizione contiene un diritto di opzione e non è quindi possibile determinare quante persone di detta platea eserciteranno detto diritto. Al fine di scongiurare effetti negativi in termini di gettito fiscale, il presupposto fondamentale per l'esercizio del diritto di opzione da parte dell'interessato è quello di avere il domicilio fiscale in Italia. Sul piano contributivo la disposizione non incide sui presupposti per la sottoposizione a contribuzione in Italia: il personale dipendente di organizzazioni internazionali o dell'Unione europea è iscritto in apposite gestioni assicurative a cura del datore di

lavoro, non soggette alla legislazione italiana. Il personale dipendente di enti e soggetti attivi nella cooperazione allo sviluppo domiciliato fiscalmente in Italia è iscritto alle gestioni previdenziali italiane e versa pertanto la relativa contribuzione; rispetto al regime attuale la disposizione esonera dall'obbligo di iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero ora per essi indistintamente vigente, se residenti all'estero: in tale situazione, tale personale (salvo il diverso e particolare regime di opzione previsto dal Protocollo n. 7 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea) oggi è tenuto ad iscriversi all'AIRE e conseguentemente non è generalmente residente fiscalmente in Italia.

Segnala in merito alla possibilità, prevista dal nuovo comma 9-*bis*, di non iscriversi all'anagrafe, che la condizione preliminare per l'esercizio di tale opzione - rappresentata dall'elezione del domicilio fiscale in Italia - è tale da garantire la neutralità in termini di gettito. Assicura che la disposizione, pertanto, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Più in particolare, le lettere *b)* e *c)* del comma 1 adeguano i riferimenti normativi della legge 470 del 1988, comportando mere modifiche ordinamentali, non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *d)* del comma 1 introduce una modifica all'articolo 5 della legge n. 470 del 1988 che incide solo sulla procedura di trasmissione delle informazioni e non è pertanto suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *e)* del comma 1 introduce una modifica di carattere meramente procedurale all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988 che non è di per sé suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *f)* del comma 1 adegua i riferimenti normativi della legge n. 470/1988, comportando mere modifiche ordinamentali, non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *g)* del comma 1 disciplina una nuova e più aggiornata procedura per la rilevazione degli italiani residenti all'estero. La disposizione fornisce solo un inquadramento normativo più specifico ad adempimenti già svolti sulla base delle norme generali in materia di censimento permanente della popolazione. I trasferimenti delle informazioni sono effettuati esclusivamente con modalità telematiche, la disposizione, pertanto, non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *h)* del comma 1 abroga disposizioni della legge n. 470/1988 non più attuali. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, ha ormai esaurito i propri effetti. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito al comma 2, conferma che la disposizione realizza alcuni adeguamenti del D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 (regolamento di attuazione della legge n. 470/1988).

In proposito, rileva che tratta di adeguamenti necessari in quanto le norme in questione sono state superate dalle modifiche intervenute nel corso del tempo in materia di anagrafe e censimento degli italiani all'estero e pertanto non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce degli elementi informativi forniti in ordine agli aggiornamenti normativi già in vigore, si conviene con la RT in merito alla neutralità delle disposizioni.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PASSAPORTI E DI VALIDITÀ DELLA CARTA D'IDENTITÀ AI FINI DELL'ESPATRIO

Articolo 4

(Adeguamento della disciplina in materia di passaporti)

L'articolo introduce numerose modifiche alla legge 21 novembre 1967 n. 1185, recante norme sui passaporti. Le novelle incidono, in particolare, sui seguenti articoli:

a) articolo 5, che nel testo vigente disciplina i soggetti (Ministro per gli affari esteri e, per sua delega, questori, ispettori di frontiera per gli italiani all'estero e rappresentanti diplomatici e consolari) che, in Italia o all'estero, rilasciano, rinnovano, ritirano o restituiscono il passaporto. La novella elimina il riferimento al rinnovo del passaporto e agli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero e sostituisce il riferimento ai rappresentanti diplomatici e consolari con un riferimento agli uffici consolari;

b) articolo 6, che nel testo vigente disciplina il luogo di presentazione delle domande relative ai passaporti. La novella elimina il riferimento agli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero;

c) articolo 9, che nel testo vigente disciplina, tra l'altro, la possibilità che il Ministero per gli affari esteri adotti particolari disposizioni per il rilascio del passaporto o di documento equipollente agli emigranti, nell'interesse generale del lavoro italiano all'estero e per la tutela dei lavoratori. La novella elimina il primo comma, recante la disposizione in esame;

d) articolo 13, prevedendo, nella nuova formulazione, la necessità di presentare denuncia sia in caso di smarrimento che di furto del passaporto (nuovo comma 1). Qualora il furto o lo smarrimento avvengano all'estero, la denuncia va presentata in via prioritaria alle locali autorità di polizia e successivamente trasmessa all'autorità consolare (nuovo comma 2). Il nuovo comma 3 dell'articolo 13 subordina espressamente l'emissione di un nuovo passaporto alla preventiva presentazione della denuncia;

e) l'articolo 14, che nel testo vigente reca, tra l'altro, disposizioni sull'uso del passaporto da parte dei minori di quattordici anni. La novella integra l'articolo inserendo un nuovo comma (3-bis) ai sensi del quale le autorità consolari possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, un'attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione di cui al comma 2;

f) l'articolo 15, che nel testo vigente disciplina le informazioni contenute nel passaporto ordinario. La novella modifica il testo specificando che la fotografia è del volto e rimuovendo i riferimenti al fatto che sia firmata e autenticata. Al contempo introduce un riferimento alla firma del titolare e a taluni dati che il passaporto contiene in apposito microprocessore;

g) l'articolo 16, che nel testo vigente disciplina i documenti da allegare alla domanda di passaporto. La novella sostituisce la previsione di due fotografie, di cui una autenticata, con la previsione di una fotografia, autenticata dall'autorità che riceve la domanda o di cui sia stata attestata la corrispondenza con la persona dell'interessato;

h) l'articolo 18, che nel testo vigente prevede, tra l'altro, che il costo del libretto del passaporto e l'aggiornamento, con cadenza biennale, del contributo amministrativo per il suo rilascio siano

determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri. La novella sostituisce la previsione in esame con una in cui si dispone che il contributo amministrativo sia periodicamente aggiornato e che il costo del libretto sia determinato con decreto;

i) l'articolo 19, che nel testo vigente disciplina l'esenzione di alcune categorie di soggetti dalla tassa dovuta per il rilascio o il rinnovo del passaporto ordinario. La novella sopprime il riferimento a coloro che sono da considerare emigranti ai sensi delle norme sull'emigrazione;

l) l'articolo 20, che disciplina il rilascio del passaporto collettivo, abrogandolo;

m) la rubrica (Disposizioni penali) della partizione del testo che comprende gli articoli 24 e 25, sostituendola con "Sanzioni";

n) l'articolo 24, che nel testo vigente disciplina le sanzioni per chi esce dal territorio dello Stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ovvero con passaporto la cui validità sia stata sospesa. Le novelle intervengono sull'ammontare delle sanzioni, ancora espresse in lire, e restringono il novero delle condizioni in presenza delle quali la sanzione è maggiore;

o) l'articolo 25, che disciplina l'ammenda per il rilascio di false dichiarazioni a pubblico ufficiale all'atto della richiesta di rilascio di passaporto, abrogandolo.

Viene altresì modificato l'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 7 del 2005, che disciplina la determinazione annuale, con decreto, dell'importo e delle modalità di riscossione delle somme che i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere. La novella prevede che ciò avvenga con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto non solo con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, ma anche con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 2).

La RT annessa al DDL iniziale conferma che l'articolo introduce modifiche di carattere procedurale alla disciplina in materia di passaporti, carte d'identità valide per l'espatrio che non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Più in particolare, sulla lettera a), rileva che si elimina la possibilità di rinnovo del passaporto, non più consentita dalla normativa europea in vigore e quindi da tempo non più applicata, elimina il riferimento agli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, uffici non più esistenti, e indica correttamente negli uffici consolari (come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 71 del 2011) le strutture competenti al rilascio del passaporto all'estero. Si tratta di aggiornamenti formali dell'articolo 5 della legge n. 1185 del 1967, come tali non suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulla lettera b) allinea il testo dell'articolo 6, quanto agli uffici cui può essere presentata domanda di passaporto in Italia, alla prassi in uso, sopprimendo il riferimento ai non più esistenti ispettorati di frontiera.

Sulla lettera c) espunge le disposizioni particolari, oramai obsolete, previste per gli "emigranti", categoria della quale non è peraltro più presente nell'ordinamento una definizione univoca.

Quanto alla lettera d) chiarisce le modalità con le quali colui che smarrisce o subisce il furto del passaporto deve farne denuncia. Si tratta di previsioni di ordine procedurali che non comportano attività aggiuntive per la pubblica amministrazione e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito alla lettera *e*) prevede che, se previsto dalle disposizioni vigenti in uno o più Stati o territori esteri nel quale il passaporto è utilizzato, le autorità consolari possono rilasciare, su richiesta dei genitori o del tutore, una attestazione di viaggio, previa acquisizione della dichiarazione o dell'autorizzazione all'uso del passaporto prevista dal vigente comma 2 dell'articolo 14 della legge n. 1185/1967. La disposizione non è innovativa rispetto alla prassi da tempo in uso presso gli uffici e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sulle lettere *f*) e *g*) rileva che allineano il dettato degli articoli 15 e 16 della legge n. 1185 del 1967 alle previsioni vigenti della pertinente normativa internazionale ed europea in materia di passaporti. Essa riflette fedelmente le indicazioni e le caratteristiche del passaporto elettronico attualmente in uso e non comporta pertanto la necessità di modifiche nei libretti in uso o negli apparati informatici per la personalizzazione dei libretti stessi. La disposizione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quanto alla lettera *h*) introduce alcune disposizioni correttive volte ad assicurare un miglior coordinamento tra l'articolo 18, comma 3 della legge n.1185 del 1967 e l'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del decreto-legge n.7 del 2005 al fine di evitare antinomie. Si tratta di interventi di carattere procedurale che non sono pertanto suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

In merito alla lettera *i*), in coerenza con quanto disposto alla lettera *c*), elimina il riferimento all'obsoleta categoria dell'emigrante e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera *l*) abroga l'articolo 20 della legge n. 1185 del 1967, riguardante i passaporti collettivi, non più ammessi dalle vigenti disposizioni internazionali (cosiddetti standard ICAO) ed europee, che impongono il rilascio solo di passaporti individuali. La disposizione, da tempo disapplicata per le suddette ragioni, non ha pertanto carattere innovativo e non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le lettere *m*) e *n*) modificano la disciplina delle sanzioni in caso di violazione della normativa sui passaporti. Precisa che la novella del primo comma dell'articolo 24, della legge n. 1185 del 1967 operata dalla lettera *n*), sostituisce il riferimento alla "ammenda" con "sanzione pecuniaria amministrativa" in coerenza con l'avvenuta depenalizzazione ad opera della legge n. 689 del 1981. Non si tratta pertanto di una nuova depenalizzazione, ma solo di un aggiornamento formale di un testo legislativo vigente, per finalità di chiarezza nei confronti dell'utenza; contestualmente, viene incrementata la misura edittale delle sanzioni previste sia al citato comma 1, sia ai commi 2 e 3.

Evidenzia che la disposizione può comportare maggiori introiti da sanzioni, prudenzialmente non stimati stante il carattere eventuale dell'irrogazione delle stesse.

La lettera *o*) abroga l'articolo 25 della legge n. 1185 del 1967, riconducendo pertanto le false dichiarazioni in occasione del rilascio del passaporto alla generale sanzione prevista dall'articolo 46 del DPR n. 445 del 2000. Assicura che la disposizione ha natura ordinamentale.

Il comma 2 dell'articolo 4 apporta limitate modifiche di natura formale alla disciplina sulla determinazione dei costi di produzione e spedizione delle carte valori di cui all'articolo 7-*viciesquater*, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.7. Tali modifiche sono finalizzate ad aggiornare la disciplina alla luce delle competenze attribuite al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in materia di visti e passaporti, evitando al contempo potenziali antinomie con le disposizioni della legge sui passaporti n.1185 del 1967 (in particolare l'art.18, comma 3).

Trattandosi di modifiche di natura procedurale, esse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, nel complesso, le norme, come rilevato dalla RT , disciplinano aspetti procedurali o realizzano un aggiornamento e coordinamento della disciplina in materia di passaporti, con riguardo a temi quali il rinnovo, il furto e lo smarrimento, e le sanzioni. Non ci sono pertanto osservazioni.

Articolo 5 ***(Disposizioni in materia di carta d'identità valida per l'espatrio)***

L'articolo introduce al comma 1 con norma ordinaria la previsione, già disposta a livello regolamentare, che la carta d'identità è titolo valido per l'espatrio se non sussista una condizione che legittima il diniego o il ritiro del passaporto e che, in tal caso, sulla carta d'identità è apposta l'annotazione: "Documento non valido ai fini dell'espatrio".

Il comma 2, inserito in prima lettura, interviene sull'articolo 22 (Carte di identità) del D.Lgs. n. 71/2011 (Ordinamento e funzioni degli uffici consolari), sostituendo il secondo periodo che, nella formulazione vigente, contempla l'eventualità che gli uffici consolari abbiano ad estendere la validità delle carte d'identità, prevedendo che resta ferma per i cittadini residenti nella circoscrizione consolare e iscritti all'AIRE la facoltà di presentare domanda di rilascio della carta d'identità elettronica presso qualsiasi comune, secondo le modalità organizzative e tecniche stabilite dai Ministeri dell'interno e degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 3, anch'esso aggiunto in prima lettura, prevede che tale disposizione si applichi a decorrere dalla data del 1° giugno 2026.

La RT relativa al testo iniziale riferisce che l'articolo apporta una modifica ordinamentale relativamente alle disposizioni in materia di validità per l'espatrio delle carte d'identità. Essa, non comportando modifiche alle modalità vigenti per il rilascio della carta d'identità, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non espone valori.

Al riguardo, non ci sono osservazioni sul comma 1, ritenuto il carattere ordinamentale delle disposizioni.

Sul comma 2, posto che si estende ai comuni una competenza finora attribuita ai consolati per il rilascio di carte di identità elettroniche ai cittadini residenti all'estero e iscritti all'AIRE, andrebbe assicurato che tali nuovi compiti possano essere assolti dai comuni avvalendosi delle sole risorse già disponibili a legislazione vigente.

CAPO III

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE, FINALI E FINANZIARIE

Articolo 6 **(Disposizioni organizzative)**

Il comma 1 interviene sul D.P.R. 5 gennaio 1967 n. 18 recante “Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri”).

- alla lettera a) si novella l'articolo 1 del D.P.R. n. 18 del 1967, inserendo tra i compiti fondamentali del Ministero la promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero;
- alla lettera b) come modificata in prima lettura, si apporta una modifica di coordinamento all'articolo 16, comma secondo, che consente di attribuire ad un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica l'incarico di capo dell'Ufficio dirigenziale generale, di cui al comma 2 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 71 del 2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, competente per l'esame delle domande di cittadinanza avanzate da maggiorenni residenti all'estero;
- alla lettera c) modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione (secondo grado della carriera diplomatica, immediatamente successivo a quello iniziale e conseguibile dopo un'anzianità minima di 10 anni e mezzo di servizio);
- alla lettera d) si abroga il terzo comma dell'articolo 144 del DPR n. 18/1967 relativo al computo del periodo di servizio nelle residenze disagiate;
- alla lettera e), come aggiornata in prima lettura, si aggiunge l'articolo 157.1 in cui si prevede che la *performance* individuale dell'impiegato a contratto venga valutata annualmente secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri. In relazione alla valutazione della *performance* individuale effettuata è attribuito un trattamento economico accessorio, nel limite del 15 per cento della retribuzione annua base fissata dal contratto individuale, le cui modalità di computo sono demandate ad un decreto ministeriale. Il comma 3 precisa che l'introduzione del nuovo sistema di valutazione annuale della *performance* individuale e del relativo trattamento accessorio per il personale a contratto locale non possa in nessun caso comportare una riduzione del trattamento economico complessivo già in godimento alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame;
- alla lettera f) modifica la tabella 19 annessa al D.P.R. n. 18 del 1967 al fine di consentire al personale non dirigenziale appartenente all'Area elevate professionalità di essere destinato a posti di funzione all'estero di commissario amministrativo, consolare e sociale o commissario economico-finanziario e commerciale o commissario tecnico informatico e telecomunicazioni ovvero, se inquadrato nell'area della promozione culturale, a posti di direttore di istituto italiano di cultura di livello non dirigenziale.

Il comma 2 prevede una disposizione transitoria limitatamente all'applicazione della lettera c) del precedente comma, che riguarda gli adempimenti per la promozione al grado di Consigliere di legazione.

Il comma 3, come modificato in prima lettura, autorizza la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per l'attuazione del sistema di valutazione annuale della *performance* individuale del

personale a contratto previsto dalla lettera e) del primo comma. Alla copertura degli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7.

La RT annessa al DDL iniziale riferisce che l'articolo contiene disposizioni di natura organizzativa. Il comma 1 apporta modifiche al DPR n. 18 del 1967, recante l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri.

Sulla lettera a), evidenzia che si modifica l'articolo 1 del dPR n. 18 del 1967, inserendo tra i compiti fondamentali del Ministero la promozione della crescita economica nazionale attraverso il sostegno alle esportazioni e agli scambi con l'estero. La disposizione non è innovativa, riflettendo le modifiche apportate all'articolo 12 del decreto legislativo n. 300 del 1999 dall'articolo 2 del decreto-legge n. 104 del 2019.

Quanto alla lettera b), rileva che i apporta al numero 1) una modifica di coordinamento all'articolo 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in modo da consentire di attribuire ad un dirigente non appartenente alla carriera diplomatica l'incarico di capo dell'ufficio dirigenziale generale di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo n. 71 del 2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 1 del testo in esame. Gli oneri recati dalla previsione sono stati quantificati in relazione all'articolo 1, commi 2 e 3.

In particolare, il numero 1) inoltre sostituisce nell'articolo 16, secondo comma, del DPR n. 18 del 1967 alla denominazione della struttura dirigenziale generale del MAECI già affidabile a legislazione vigente a dirigenti non appartenenti alla carriera diplomatica la descrizione delle sue competenze, ovviando agli inconvenienti formali derivanti dalla legificazione del nome. A rigore, peraltro, l'ultima disposizione primaria che ha regolato il nome della direzione generale in parola è stato l'articolo 16 del decreto legislativo n. 85 del 2000, che aveva stabilito la denominazione di "Direzione generale per gli affari amministrativi di bilancio ed il patrimonio". Con norma regolamentare (l'articolo 9 del DPR n. 95 del 2010) la denominazione è stata cambiata, impropriamente novellando l'articolo 16, secondo comma del DPR n. 18 del 1967, disposizione di rango primario (il DPR n. 18 del 1967 è provvedimento con valore di legge, essendo stato emanato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 891 del 1965).

Per eliminare l'incertezza che, a cascata può riverberare sugli atti di conferimento degli incarichi, è opportuno eliminare definitivamente qualsiasi riferimento alla denominazione della struttura nella norma primaria, limitandosi a individuarne le sue competenze.

Evidenzia che la disposizione, non influenzando sul numero di incarichi dirigenziali attribuibili nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale né sulla ripartizione degli stessi tra carriera diplomatica e dirigenti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, è di natura ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Rileva inoltre che i numeri 2) e 4), da leggere congiuntamente, effettuano innanzi tutto un riordino formale per assicurare una maggiore leggibilità della disciplina degli incarichi attribuibili a ministri plenipotenziari, attualmente distribuita tra i commi

secondo e quarto dell'articolo 16. Inoltre, si opera un intervento simile a quello operato dal numero 1), in relazione alle strutture denominate "servizi".

Si elimina il riferimento al "Servizio stampa ed informazione", peraltro soppresso come struttura di primo livello dal DPR n. 211 del 2021 (che ha soppresso il n. 2) della lettera e) dell'articolo 1 del DPR n. 95 del 2010 e abrogato il comma 1 dell'articolo 6 del medesimo DPR, ma ha mantenuto, con l'articolo 1, comma 2-bis, del DPR n. 95 del 2010 il titolo di capo del servizio stampa ed informazione attribuendolo a un vicedirettore generale/direttore centrale.

Si ripristina invece l'indicazione del grado minimo che deve essere posseduto dal Capo del servizio competente per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati, in quanto non più presente nel testo dell'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 a seguito delle novelle operate (peraltro anch'esse a livello regolamentare dagli articoli 11 del DPR n. 258 del 2007 e dall'articolo 9 del DPR n. 95 del 2010). Si chiarisce inoltre, in modo non innovativo rispetto al modello organizzativo in vigore da 15 anni presso l'amministrazione centrale del MAECI, che presso una direzione generale può essere presente più di un vicedirettore generale.

Anche in questo caso, si tratta di disposizioni meramente ordinamentali, che non influiscono né sul numero né sul livello delle strutture di primo livello del Ministero e che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il numero 3) sostituisce nel quarto comma dell'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967 all'esatta denominazione del Servizio per gli affari giuridici, il contenzioso diplomatico e i trattati il riferimento all'ambito di competenza dello stesso, eliminando la legificazione del nome. Tale legificazione peraltro è caratterizzata attualmente da margini di incertezza, in quanto il nome della struttura è stato inserito tramite novella ad una disposizione di rango primario (l'articolo 16 del DPR n. 18 del 1967) apportata successivamente da due disposizioni di rango regolamentare, segnatamente l'articolo 11, lettere b) e c), del DPR n. 95 del 2010, e l'articolo 9, lettera b), del DPR n. 95 del 2010, mentre l'ultima disposizione di rango primario che ha stabilito la denominazione della struttura è stata l'articolo 16 del decreto legislativo n. 85 del 2000.

Segnala che l'intervento in esame, volto ad eliminare tali incertezze formali natura meramente ordinamentale, non modificando né il numero né il livello delle strutture di primo livello del Ministero.

La lettera c) modifica gli adempimenti per la promozione al grado di consigliere di legazione (secondo grado della carriera diplomatica immediatamente successivo a quello iniziale e conseguibile dopo un'anzianità minima di 10 anni e mezzo di servizio). Si introduce nuovamente il cosiddetto "adempimento funzionale" (soppresso dalla legge n. 96 del 2010), accanto a quello "geografico" (tuttora applicato).

In altri termini, per poter accedere alla promozione al grado di consigliere di legazione, i segretari di legazione dovranno - oltre ad avere maturato dieci anni e mezzo di servizio nel grado e ad avere svolto quattro anni di servizio all'estero, di cui due in sedi individuate in apposito decreto ministeriale - avere svolto specifiche funzioni all'estero per almeno due anni. In linea con le priorità oggi attribuite alla promozione

economica e alla prestazione di servizi a cittadini e imprese, tali funzioni sono indeterminate nella copertura di posti commerciali o in posti con funzioni consolari.

Per i funzionari specializzati resta fermo che l'adempimento funzionale è soddisfatto mediante lo svolgimento del periodo di due anni nelle funzioni della specializzazione.

A differenza di quanto accadeva fino al 2010, il biennio di adempimento funzionale deve essere in linea di principio svolto in una sede estera diversa rispetto a quella in cui è compiuto l'adempimento geografico. Fanno eccezione solo le sedi cosiddette "belliche" (individuate dall'articolo 144, primo comma) e le sedi che potranno essere individuate con decreto ministeriale.

Assicura che la disposizione non modifica l'anzianità minima (10 anni e mezzo di permanenza nel grado di segretario di legazione) per conseguire la promozione a consigliere di legazione. Inoltre, i requisiti di servizio all'estero per conseguire tale promozione diventano più stringenti rispetto a quelli attualmente previsti. La disposizione non consente pertanto alcuna accelerazione delle promozioni rispetto a quanto accade attualmente e non è pertanto suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera d) abroga il terzo comma dell'articolo 144 del dPR n. 18 del 1967. Per il personale non appartenente alla carriera diplomatica la disposizione non è più applicabile neanche in astratto a seguito della soppressione delle carriere intervenuta con la legge n. 312 del 1980. Per la carriera diplomatica, la disposizione non ha concreta applicazione e la sua abrogazione consente, su un piano formale, di evitare incertezze interpretative nel possesso dei requisiti per la promozione al grado di consigliere di legazione, e, su un piano sostanziale, migliora le possibilità di copertura delle sedi estere particolarmente disagiate. L'intervento è pertanto un mero adeguamento formale delle disposizioni vigenti e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La lettera e) introduce anche per il personale a contratto un sistema di valutazione annuale della *performance* individuale, modellato secondo le modalità previste per il personale non dirigenziale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. A tale valutazione è riconnesso un trattamento economico accessorio, definito con decreto ministeriale.

Rammenta che i contratti di lavoro di tale categoria peculiare di personale, previsto dagli articoli 152 e seguenti del dPR n. 18 del 1967, sono regolati dal diritto dello Stato dove la prestazione ha luogo, salva l'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI della parte seconda del medesimo dPR, volte a garantire il rispetto di standard minimi conformi alla normativa italiana. Per tale categoria quindi non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001 e non è prevista la contrattazione collettiva.

Per l'attuazione della disposizione è autorizzata la spesa annua di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2026. Per le ragioni sopra esposte, tale autorizzazione è da considerare come un tetto di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica superiori rispetto a quelli espressamente quantificati nella stessa disposizione normativa.

Rileva che il personale destinatario della disposizione in questione (personale a contratto di cui all'articolo 152 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967) non è incluso nel comparto delle funzioni centrali e non è pertanto destinatario né del relativo CCNL né di altre disposizioni di carattere perequativo dei trattamenti accessori previsti da disposizioni generali applicabili ai personali dei Ministeri. Il contingente di detto personale è pari a 3.200 unità (art. 152, primo comma, dPR n. 18 del 1967).

Segnala che ad oggi sono tuttora in servizio 308 unità di personale a contratto a legge italiana, categoria ad esaurimento cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 103 del 2000, non si applica il regime previsto dagli articoli 152 e seguenti del d.P.R. n. 18 del 1967, ma il regime generale del personale non dirigenziale, incluso il CCNL funzioni centrali, con alcuni specifici adattamenti di fonte contrattuale. È pertanto pari, a oggi, a 2.892 unità massime, per un importo *pro capite* unitario di 345,78 euro annui medi.

Poiché la categoria di personale ad esaurimento a legge italiana è gradualmente sostituita da personale a “legge locale”.

Secondo le proiezioni dei pensionamenti previsti nell'arco del 2025, si prevede che, al 1° gennaio 2026, saranno in servizio 285 dipendenti a contratto a legge italiana. Dal 2026 i potenziali beneficiari sarebbero, al massimo, 2.915, per un importo *pro capite* unitario di 343,05 euro annui medi. Il numero di destinatari del trattamento accessorio di cui al nuovo articolo 167.1 del dPR n. 18 del 1967 ad oggi effettivamente in servizio è pari a 2.600 unità, per un importo *pro capite* unitario di 384,62 euro (lordo amministrazione) annui. Quindi, l'importo *pro capite* unitario è compreso ad oggi tra 345,78 e 384,62 euro annui (lordo amministrazione).

La retribuzione lorda media del personale a “legge locale” può essere quantificata a partire dal costo medio del personale a contratto a legge locale accertato in euro 46.164,77 *pro capite* (lordo amministrazione), secondo i dati aggiornati al 31 dicembre 2024 (ultimi disponibili) come risulta dalla seguente tabella:

Costo medio storico del dipendente a contratto a legge locale (anno 2024)	
Voce	Valore
Retribuzioni (comprehensive di trattamento di famiglia)	85.870.080
Oneri a carico del dipendente	7.402.982
Oneri a carico dell'amministrazione	20.772.983
TOTALE RETRIBUZIONI E ONERI SOCIALI	114.046.045
Ulteriori oneri, liquidazioni, variazione contributi sociali (comprensivo della spesa per l'aumento della base imponibile INPS)	5.982.365
SPESA TOTALE (LORDO AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVO)	120.028.410
Dipendenti a "legge locale" al dicembre 2024	2.600
COSTO MEDIO UNITARIO TOTALE	€ 46.164,77
RETRIBUZIONE MEDIA UNITARIA	€ 33.026,95

A tale importo unitario di circa 46.165 euro per il 2024 va applicato un tasso medio di aumento del 3% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli ultimi anni).

Il costo unitario (lordo amministrazione) di un impiegato a contratto è valutato dunque in euro 47.550 per l'anno 2025. L'importo della retribuzione "accessoria" prevista dal nuovo articolo 157.1 del dPR n. 18 del 1967 è quindi largamente inferiore al 15% previsto come limite dalla disposizione normativa.

La lettera *f*) regola l'attribuzione di posti di funzione all'estero del personale delle elevate professionalità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al fine di adeguare il dPR n. 18 del 1967 all'evoluzione dell'ordinamento professionale del personale non dirigenziale.

Non creando nuovi posti funzione all'estero né individuando indennità di base superiori rispetto a quelle già previste a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Sul comma 2, la RT evidenzia che si tratta di una disposizione transitoria, di natura ordinamentale, limitatamente all'applicazione della lettera *c*) del comma 1.

Le modifiche apportate alle lettere *a*), *b*) ed *e*) nel corso dell'esame svoltosi in prima lettura sono al momento sprovviste di RT.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non è aggiornato alle modifiche intervenute in prima lettura.

Al riguardo, si concorda con quanto riferito dalla RT in merito alla natura ordinamentale e alla neutralità finanziaria delle disposizioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) del comma 1 e, pertanto, non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla lettera *e*), considerando che è previsto un tetto di spesa e che gli oneri hanno natura rimodulabile, non ci sono osservazioni. Anche sul comma 3 del nuovo articolo 157.1, inserito in prima lettura, sebbene la disposizione limiti la

rimodulabilità delle risorse fissando un tetto di spesa, alla luce dei dati forniti dalla RT secondo cui è autorizzata la spesa di un milione di euro, non ci sono osservazioni.

Sui commi 2 e 3, in merito alla norma transitoria per l'applicazione degli adempimenti relativi all'avanzamento al grado di Consigliere di legazione (comma 1, lettera c) e all'autorizzazione di spesa concernente la disposizione di cui alla lettera e) del comma 1, nulla da osservare.

Articolo 7 **(Disposizioni finanziarie)**

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 6, comma 1, lettera e), e pari a euro 11.870.243 per l'anno 2026, a euro 15.770.243 per l'anno 2027 e a euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede:

- a) quanto a euro 7.870.243 per l'anno 2026 e a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

-b) quanto a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il comma 2, reca la clausola di neutralità, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, commi 1, lettere a), b), c), d) e f), e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT riferita al testo iniziale conferma che l'articolo in esame reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 6, che possono essere riassunti nella seguente tabella:

	2026	2027	a decorrere 2028
art. 1 comma 5 lett a) Oneri assunzionali	4.570.243,00	4.570.243,00	4.570.243,00
art. 1 comma 5 lett b) Formazione del personale	300.000,00	200.000,00	200.000,00
art. 1 comma 5 lett c) Funzionamento ufficio	-	4.000.000,00	2.000.000,00
art. 1 comma 5 lett d)	4.000.000,00	4.000.000,00	-
art. 6 comma 1 lettera e)	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
TOTALE	9.870.243,00	13.770.243,00	7.770.243,00

Alla copertura dei maggiori oneri di parte corrente pari ad euro 5.870.243 per l'anno 2026 ed euro 9.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Il prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica non risulta aggiornato

Al riguardo, per i profili di copertura, dal momento che ai maggiori oneri di parte corrente e di parte capitale si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni degli stanziamenti dei fondi speciale di parte corrente ed in conto capitale utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, poiché entrambi gli accantonamenti oggetto di riduzione recano le occorrenti disponibilità e considerato che la prevista riduzione del fondo speciale di conto capitale, secondo le indicazioni contenute nella RT, è destinato a sostenere oneri aventi la medesima natura, non si formulano osservazioni.

Sul comma 1, si prende atto che, in conformità alla prassi costantemente seguita con riferimento alle clausole di copertura finanziaria che prevedono l'utilizzo dei fondi speciali di cui all'articolo 18 della legge n. 196 del 2009, l'importo della riduzione del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente, pari a euro 11.770.243 annui a decorrere dall'anno 2027, corrisponde all'importo delle spese di parte corrente autorizzate per il medesimo esercizio, che risulta superiore a quello degli oneri di parte corrente che si registrano a regime a decorrere dall'anno 2028, pari a euro 9.770.243 annui.

Quanto alla clausola di invarianza finanziaria, si rinvia a quanto osservato con riferimento ai precedenti articoli.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Nov. 2025

[Nota di lettura n. 295](#)

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2023/2225, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE (**Atto del Governo n. 321**)

"

[Nota di lettura n. 296](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/884, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE (**Atto del Governo n. 323**)

"

[Nota di lettura n. 297](#)

A.S. 1706: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile"

"

[Nota di lettura n. 298](#)

A.S. 1708: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145, recante misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)" (Approvato dalla Camera dei deputati)

"

[Nota di lettura n. 299](#)

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, recante disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili (**Atto del Governo n. 332**)

"

[Nota di lettura n. 300](#)

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167, concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione (**Atto del Governo n. 334**)

"

[Nota di lettura n. 301](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile, nonché per la modifica di ulteriori disposizioni vigenti al fine di assicurarne il miglior coordinamento (**Atto del Governo n. 331**)

"

[Nota di lettura n. 302](#)

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2023/1544, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali (**Atto del Governo n. 330**)

"

[Nota di lettura n. 303](#)

A.S. 1663: "Delega al Governo per la riforma della disciplina degli ordinamenti professionali"

"

[Nota di lettura n. 304](#)

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/782, che modifica la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista e farmacista (**Atto del Governo n. 343**)

"

[Nota di lettura n. 305](#)

A.S. 1714: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio" (Approvato dalla Camera dei deputati)